

URPP
lfr

51
St...

Carlo Pel

Regione Campania

Principato RSU ASL SA/2

San...
Ind...

A.S.L.

Autore
De...

Call...
Ch...

...

SALERNO

...

...

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
SALERNO 2**

R...

...

...

...

...

**ACCORDO TRA LA DIREZIONE AZIENDALE
ASL SA/2 LA RSU AZIENDALE E LE OO.SS. DEL
COMPARTO
IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
PROGRAMMABILI DEGLI INFERMIERI E DEI
TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
DIPENDENTI (LEGGE N. 1/2002)**

Riunione del 18/9/2004

IL DIRIGENTE
SETTORE FORMAZIONE

Il Direttore Generale
Dot. Federico PAGANO

...

...

IL DIRETTORE...
...

...

AG 11/07

Giuseppe

U. P. P. L.

F.S.I. slm

Continuum accordo del 14/9/2007 - PRESSIONI ASSICURATIVE

4. i medesimi dirigenti dovranno infine dichiarare di attenersi alle disposizioni della legge n. 1/2002 e di non utilizzare in regime di prestazioni aggiuntive, unità di personale per cui è previsto espressamente il divieto o di qualifiche diverse da quelle previste dalla citata legge;
5. che ai sensi del comma 1, dell'art. 1 legge n. 1/2002, le risorse finanziarie utilizzabili sono quelle connesse alle corrispondenti vacanze in organico delle due qualifiche descritte, che costituiscono il parametro di riferimento non superabile per il 2007;
6. la tariffa base oraria della prestazione aggiuntiva a favore dell'azienda riferita a personale appartenente alla Categoria D (ivi compreso il personale avente il livello economico Ds) è così individuata:
 - a. per la prestazione diurna in Euro 31,00 (trentuno/00)
 - b. per la prestazione notturna o festiva in Euro 31,00 maggiorati del 15%
 - c. per la prestazione notturna festiva in Euro 31,00 maggiorati del 35%
 - d. per prestazioni rese fuori dalla sede istituzionale di lavoro (>km 10) Euro 35,00 onnicomprensivi di rimborso orario e chilometrico.
7. l'attività svolta su base volontaria dovrà corrispondere alle esigenze previste dalla turnistica dell'Azienda, garantendo in ogni caso sia l'effettuazione dei riposi necessari per il recupero psico-fisico che la rotazione di tutto il personale dichiaratosi disponibile ad effettuare prestazioni aggiuntive;
8. essendo il limite dell'orario contrattuale da effettuare in un trimestre di 468 ore, e il limite dell'orario legale di 520 ore, la differenza di 52 ore nel trimestre è il massimo di prestazioni aggiuntive possibili per ogni dipendente aderente alle stesse;
9. il personale che svolge prestazioni aggiuntive, è tenuto a far rilevare la propria presenza in servizio mediante orologio marcatempo ovvero idonei strumenti di controllo
10. la disponibilità ad aderire all'istituto delle prestazioni aggiuntive non può essere revocata da parte del Dipendente, salvo casi di forza maggiore, senza il formale preavviso di almeno un mese;
11. resta in capo all'Azienda la possibilità di procedere a periodiche valutazioni sull'aspetto quali-quantitativo del servizio reso;
12. resta inteso che per quanto non espressamente previsto dal presente atto di indirizzo trova applicazione il disposto della legge n. 1/2002;
13. il presente accordo va inviato alla Regione Campania ai fini autorizzativi di cui al comma 2 dell'art. 1 legge n. 1/2002, ed ha validità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 120 del 3 agosto 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2007, fino alla definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell'ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.
14. le parti convengono di rivisitare il presente accordo a seguito di eventuali intervenute necessità derivanti da mancato accoglimento della richiesta da parte della Regione Campania.

Per l'ente F.S.V. Aut. Aus. Cell.

funzione

M

Super

U. P. P. L.

[Signature]

di

[Signature]

[Signature]

UN DIRIGENTE
SETTORE FORMAZIONE
dott.ssa M. Antonietta De Falco

Il Direttore Generale
Dott. Federico PAGANO

IL DIRETTORE ASSOCIATIVO
[Signature]

ALZU
Continuo secondo il 18/3/2007 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
LEGGE 3 Agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e
altre norme in materia sanitaria.

Publicata sulla G.U. n. 181 del 6 agosto 2007 (in vigore dal 7/8/2007)

Steno Pali

*Prorogato
 P.S.
 Ausiliari
 Celli*

Omissis

Art. 4

(Differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica)

[Handwritten signatures]

1. Al fine di consentire la continuità del ricorso alle prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica, il termine del 31 maggio 2007, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito fino alla definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell'ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.
2. La definizione da parte del contratto collettivo nazionale di comparto delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 non deve comportare effetti di maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto medesimo, quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego.
3. Sono fatti salvi i contratti per le prestazioni di cui al comma 1, eventualmente posti in essere per il periodo dal 1° giugno 2007 alla data di entrata in vigore della presente legge, purché compatibili con il vincolo di cui al comma 1.

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' il seguente:

Art. 1 (Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro). - (Omissis).

2. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'art. 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, e' prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.

[Handwritten signature]

duccio Spreo
[Handwritten signatures]

Art. 5.
 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE
 SETTORE FORMAZIONE
 dott.ssa M. Antonietta De Luca
 Direttore Generale
 Dott. Federico PAGANO
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 [Handwritten signature]

